GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MARTEDÌ 16 LUGLIO — NUM. 168

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento. in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIAI[illegible]

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6179** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 16 febbraio 1889 del Consiglio comunale di Firenze e 8 aprile 1889 del Consiglio provinciale pure di Firenze, i quali hanno approvato, ciascuno per quanto lo riguarda, il progetto di regolamento per la esecuzione della Legge-Convenzione 30 giugno 1872, N. 885 (Serie 2a), concernente il R. Istituto di studi superiori in Firenze;

Veduta la legge anzidetta e la relativa convenzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per la esecuzione della Legge-Convenzione 30 giugno 1872 concernente il R. Istituto di studi superiori in Firenze secondo il testo annnesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Art. 2.

In tutto ciò che non è contrario alla Legge-Convenzione e al presente regolamento l'Istituto di studii superiori in Firenze è governato dalle leggi e dai regolamenti universitarii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1889.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per la esecuzione della Legge-Convenzione 30 giugno 1872, concernente il R Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.*

Art. 1.

I delegati nominati dal comune e dalla provincia di Firenze, come all'art. 4 della Convenzione approvata con la legge 30 giugno 1872, N. 885, possono essere scelti anche fuori dei Consigli comunale e provinciale.

Art. 2.

I membri del Consiglio direttivo durano in ufficio tre anni; non possono essere rieletti se non dopo un biennio da che uscirono di carica e le loro funzioni sono gratuite.

In ciascun anno avrà luogo la rielezione di un delegato governativo e di uno dei rappresentanti del comune e della provincia.

Art. 3.

Non potranno appartenere contemporaneamente al Consiglio direttivo coloro fra cui esistono le incompatibilità contemplate nell'art. 31 nella legge comunale e provinciale.

Art. 4.

Se alcuno surrogasse altri che per qualsiasi motivo fosse uscito di ufficio, rimane in carica per quel tempo soltanto, per cui vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 5.

Il soprintendente e i membri del Consiglio direttivo sono personalmente responsabili degli atti della loro amministrazione.

Art. 6.

Il Consiglio nomina nel suo seno un vice presidente che terrà la presidenza nel caso d'assenza, di malattia o di altro impedimento del soprintendente.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno una volta al mese in giorno prestabilito dal soprintendente, ovvero per richiesta fatta in scritto al soprintendente medesimo da due consiglieri: le sue adunanze saranno valide quando intervengano non meno di quattro membri: ordinariamente vi disimpegna l'ufficio di segretario senza prender parte alle discussioni e alle votazioni, il segretario capo dell'Istituto; ma rimane riservato al presidente di far funzionare da segretario il consigliere più giovane.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, nel caso di parità, avrà voto preponderante il soprintendente. Le votazioni saranno a suffragi segreti quando si riferiscano a persone o quando ne sia fatta domanda da due membri.

Art. 8.

Nelle adunanze mensili ordinarie sarà dal soprintendente reso conto in scritto al Consiglio dell'andamento economico e morale dell'Istituto, e gli saranno più specialmente comunicate le deliberazioni che nel frattempo siano state prese tanto dalle sezioni, quanto dal Consiglio accademico, fermo stante il disposto dei regolamenti universitari.

Art. 9.

I verbali sono volta per volta redatti dal segretario in un libro speciale e firmati dal presidente. Ognuno può farvi inserire il suo voto motivato.

Art. 10.

I verbali delle adunanze dovranno essere comunicati alle Amministrazioni interessate ad ogni loro richiesta.

Art. 11.

I presidi delle varie Facoltà dell'Istituto verranno convocati dal soprintendente ogni qualvolta egli lo creda opportuno, o gliene sia fatta domanda da uno o più di essi.

Art. 12.

Gli annui bilanci di previsione dell'Istituto saranno presentati al Governo, al comune e alla provincia di Firenze entro il mese di novembre per andare in esecuzione col primo dell'anno successivo.

Comprenderanno distintamente le erogazioni:

a) degli assegni ordinari conferiti pel suo mantenimento dalle tre amministrazioni che vi concorrono secondo l'art. 3 della Convenzione;

b) degli assegni suppletivi che tempo per tempo le Amministrazioni stesse conferiscono ai termini dell'art. 11 della Convenzione medesima;

c) del provento per tasse o propine di che all'art. 12 della Convenzione stessa e di qualunque altro così fisso come eventuale di cui l'Istituto possa disporre anche per scopi determinati. Comprenderanno pure le contabilità speciali, o partite di giro, richieste dalla esecuzione degli articoli 10, 11 e 12 della detta Convenzione e, quando si faccia luogo, saranno corredati anco dello stato attivo e passivo patrimoniale.

Art. 13.

Il bilancio di previsione sarà compilato annualmente in piena conformità ai ruoli organici e all'ordinamento materiale dell'Istituto, senza riguardo a vacanze, o altre circostanze temporanee, dovendo ogni economia che da queste possa derivare, portarsi in previsione per titoli straordinari di spesa.

Art. 14.

Per le spese straordinarie alle quali si voglia far fronte cogli avanzi predetti, o con altri proventi disponibili, sarà dal Consiglio direttivo tenuto conto delle domande e rimostranze di ciascuna sezione e dei voti che appositamente dovranno richiedersi al Consiglio accademico.

Art. 15.

Il rendiconto, o bilancio consuntivo dell'Istituto sarà comunicato annualmente entro il mese di giugno al Governo, al comune e alla provincia di Firenze ed accompagnato da due relazioni, una sull'andamento scolastico, l'altra sull'andamento amministrativo dell'Istituto nell'anno precedente: dovrà essere compilato in perfetta corrispondenza del bilancio di previsione, sicchè riesca agevole il riscontrarne le differenze delle quali sarà data ragione in note speciali. La relazione amministrativa di cui sopra sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'istruzione pubblica.

I documenti giustificativi delle spese saranno tenuti a disposizione delle tre Amministrazioni interessate presso la segreteria dell'Istituto.

Art. 16.

Nell'esame che le Amministrazioni stesse commettano, tanto dei bilanci di previsione, quanto dei rendiconti, potranno esse chiedere ai proprii rappresentanti, o delegati nel Consiglio direttivo gli schiarimenti che loro occorrono; ed anche, o direttamente, o a mezzo dei delegati medesimi, presentare al Consiglio direttivo le osservazioni ed i rilievi e desiderii che le stesse Amministrazioni credano di formulare; il Consiglio direttivo sarà tenuto a deliberare in proposito, ed a comunicare, entro il dicembre, le deliberazioni.

Disposizioni transitorie.

All'attuazione del presente regolamento si rinnoverà tutto il Consiglio direttivo, e saranno eleggibili anche tutti i membri attuali.

Nelle surrogazioni dei componenti il nuovo Consiglio direttivo secondo l'art. 2 del presente regolamento, si procederà nei due primi anni per estrazione a sorte.

Il soprintendente però compie il triennio.

Roma, addì 19 maggio 1889.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro della pubblica istruzione
BOSELLI.

Relazione a S. M *in udienza del 20 giugno 1889, sulle modificazioni organiche relative al servizio telegrafico.*

Sire,

Secondo le norme stabilite col R. decreto 16 giugno 1881, N. 316, gli aspiranti ai posti di telegrafista, oltre agli esami comuni a quasi tutti gli aspiranti ad impieghi governativi, ed a quelli di fisica e chimica, devono sostenere un esperimento sul maneggio dell'apparato Morse e su altre materie di indole speciale tecnica telegrafica.

Per apprendere queste cognizioni speciali, i concorrenti non possono che frequentare scuole private, le quali mentre per una parte sono inadeguate allo scopo istruttivo, d'altra parte riescono ad illudere gran parte di giovani che vi accorrono con dispendio non proporzionato all'esito, che è il più di sovente negativo.

E' poi da notarsi che negli uffici telegrafici, ai quali i telegrafisti sono addetti, oltre l'apparato Morse, sono in uso gli apparati celeri Hughes, Wheatstone, Baudot, la conoscenza dei quali non potrà mai essere impartita da scuole private, nè tampoco da istituti scolastici.

Avviene quindi che gli aspiranti riconosciuti idonei nei concorsi (e sono sempre in numero inferiore al bisogno appunto per la difficoltà dell'istruzione tecnica) devono poi fare un lungo tirocinio negli uffici telegrafici per imparare l'uso degli apparati celeri, ora detti, e perfezionarsi in quello Morse, il che apporta non lieve spesa e danno all'Amministrazione; spesa, per aprire speciali corsi di istruzione, e danno perchè intanto l'Amministrazione non può giovarsi utilmente dell'opera loro e deve spesso riconoscere che gli aspiranti di-

chiarati idonei nei concorsi non hanno poi l'attitudine occorrente per apprendere gli apparati speciali, cosicchè l'Amministrazione si trova con un personale in buona parte insufficiente alle esigenze del servizio ed impedita a disporre liberamente di esso per la destinazione negli uffici più importanti.

Questi gravi inconvenienti sarebbero eliminati qualora non si esigesse nell'esame di concorso la conoscenza tecnica del servizio telegrafico e si stabilisse invece che l'istruzione telegrafica sia impartita gratuitamente dall'Amministrazione a tutti i riusciti nell'esame di ammissione conformemente a quanto già si pratica per i concorsi ai posti di ufficiale allievo.

Questa modificazione forma la materia degli articoli 1, 2 e 3 dello unito schema di Regio decreto.

La maggiore semplificazione e la maggiore sollecitudine che si otterrebbero dalle norme contenute nell'art. 3 verrebbero estese in quanto li concerne, anche agli ufficiali allievi, e a ciò provvederebbe l'art. 4 del progetto.

Altra proposta più modesta, ma pure necessaria, ho l'onore di sottoporre alla M. V., e questa consiste nell'estendere ai telegrafisti la facoltà, ora riservata agli ufficiali, di concorrere ai posti d'interprete delle lingue estere, come è stabilito dall'art. 67 del regolamento telegrafico. Questa modificazione avrebbe per effetto di permettere che si trovi il necessario numero di interpreti, ora insufficienti ai bisogni degli uffici principali e, nel tempo stesso, creerebbe nei telegrafisti uno stimolo efficace, allo studio delle lingue estere, la conoscenza delle quali è di tanta utilità per l'esattezza del servizio telegrafico. Questa modificazione è oggetto dell'art. 5 dello schema di R. decreto.

Ho infine l'onore di sottoporre alla M. V. un'ultima proposta, mediante la quale si ammetterebbero per eccezione e per una sola volta all'esame per posti di telegrafista, esonerandoli da talune condizioni d'ammissione, quei giornalieri telegrafici che, pure avendo servito per notevole tempo lo Stato, quando mancava il personale di ruolo, non potrebbero aspirare ad un posto stabile, sia per avere oltrepassata l'età prescritta, sia per non essere muniti delle volute licenze di studio. Questa eccezione oltrechè essere un provvedimento altamente umanitario per non poche famiglie, avrebbe pure per effetto di calmare la viva agitazione sorta da qualche tempo fra questa classe di persone pel timore di doversi trovare da un momento all'altro priva d'ogni risorsa. Ciononostante l'ammissione di questi giornalieri in pianta stabile sarebbe subordinata ad una rigorosa prova che garantisse l'Amministrazione sulla loro attitudine e capacità pratica nel servizio.

Questo provvedimento si estenderebbe a quegli aiutanti telegrafici che si trovano nelle accennate condizioni dei giornalieri e che pe trovarsi in una condizione di una certa quale stabilità, con attribuzioni più importanti dei giornalieri, hanno anche più di essi titolo ad un benevolo trattamento.

Questo provvedimento forma oggetto dei tre ultimi articoli dello schema di decreto che il riferente prega la M. V. di voler sanzionare coll'Augusta sua firma, nella piena fiducia che esso apporterà non lievi vantaggi al servizio.

Il Numero 6180 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 10 marzo 1889, N. 5973 (Serie 3ª);

Veduto il regolamento telegrafico approvato col R. decreto 11 aprile 1875, N. 2442 (Serie 2ª);

Veduti i RR. decreti 16 giugno 1881, N. 316, e 28 giugno 1885, N. 3230 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e per i Telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al programma degli esami di concorso a posti di telegrafisti (già ausiliari) stabilito col R. decreto 16 giugno 1881, N. 316 (Serie 3ª), allegato *E*, è sostituito il seguente:

Lingua italiana.
Lingua francese.
Aritmetica — Operazioni sui numeri interi e frazionari — Sistema metrico decimale.
Geografia — Nozioni elementari — Geografia fisica e politica.
Calligrafia.

Art. 2.

I candidati che riporteranno l'idoneità in tutte le materie ora dette, in numero da determinarsi volta per volta e nell'ordine della migliore classificazione conseguita nell'esame, saranno ammessi ad un corso gratuito d'istruzione sulla telegrafia teorico-pratica, del quale il programma verrà fissato con decreto ministeriale.

Terminato il corso d'istruzione i candidati sosterranno un esame sulle materie in esso svolte, dopo del quale i riusciti idonei, in ordine di merito d'esame, saranno nominati aspiranti telegrafisti, coll'indennità stabilita dal secondo capoverso dell'art. 6 del R. decreto 28 giugno 1885, N. 3230 (Serie 3ª).

Art. 3.

Gli aspiranti sono nominati telegrafisti ed ammessi al godimento del relativo stipendio, in ordine di anzianità, a misura che si verificano vacanze di posti, nella rispettiva pianta, sempre che siano constatati il buon servizio e la buona condotta di essi.

Art. 4.

Fermi stando gli attuali programmi d'esame per gli aspiranti ufficiali allievi, sono, anche a questi, applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, in quanto concerne la nomina dopo il corso d'istruzione.

Art. 5.

La facoltà di concorrere ai posti d'interprete delle lingue estere, di cui all'art. 67 del regolamento telegrafico, è estesa ai telegrafisti.

Agl'interpreti può essere assegnata qualsiasi destinazione che si reputi conveniente nell'interesse del servizio.

Art. 6.

Gli attuali aiutanti telegrafici retribuiti a carico dell'Amministrazione e gli attuali giornalieri, regolarmente iscritti come tali, quand'anche abbiano oltrepassato l'età stabilita e siano sforniti di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, sono ammessi, in via d'eccezione e per una volta soltanto, ad un esame d'idoneità sulle materie indicate nell'art. 1° per conseguire il posto di telegrafista purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

a) abbiano sempre serbato buona condotta in servizio e fuori;
b) risultino di valida salute;
c) abbiano prestato servizio effettivo agli apparati telegrafici almeno per un anno.

Oltre all'esame anzidetto essi potranno domandare di essere ammessi all'esame pratico sugli apparati celeri.

Art. 7.

Fra i giornalieri di cui nell'articolo precedente s'intendono compresi quelli che, avendo cessato di essere tali a

non oltre un anno, siano ora in servizio negli uffici con altra qualità.

Art. 8.

Coloro fra essi che risulteranno idonei saranno nominati telegrafisti, con dispensa dal corso d'istruzione, secondo l'ordine del maggior numero di punti riportati complessivamente nell'esame, compreso quello facoltativo, di cui all'articolo precedente, a misura che vi saranno in pianta posti disponibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli :* ZANARDELLI.

Il Numero **6181** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° del regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866, N. 2996;

Visto il R. decreto 13 settembre 1868;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno e *ad interim* per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La sede del Nostro Consolato nella Repubblica di Nicaragua è trasferita da Granata a Managua.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli :* ZANARDELLI.

Il Numero **6182** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, N. 2804, e gli articoli 1 e 2 del regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866, N. 2996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno e *ad interim* per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un Nostro Consolato in Shanghai, con giurisdizione in tutto l'Impero Chinese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli :* ZANARDELLI.

Il Numero **6197** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 16 maggio 1875, N. 2556 (Serie 2ª), col quale fu istituito un Commissariato speciale per gli scavi ed i musei della Sardegna;

Visto il Regio decreto 25 febbraio 1876, N. 3006 (Serie 2ª), che stabilì altro simile Commissariato per gli scavi ed i musei della Sicilia;

Visto il Regio decreto 22 febbraio 1877, N. 3714 (Serie 2ª), che provvide alla istituzione di due altri Commissariati, l'uno per la Toscana e l'Umbria, l'altro per l'Emilia e le Marche;

Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1881, N. 126 (Serie 3ª), che istituì un Comitato tecnico presso le RR. gallerie e musei di Firenze;

Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1889, N. 5958 (Serie 3ª), relativo al museo delle antichità in Roma; e l'altro del 28 stesso mese, N. 6023 (Serie 3ª), riguardante il museo centrale etrusco di Firenze, e mantenuta ferma la circoscrizione territoriale per le ricerche ancheologiche ed i musei predetti, stabilita con i due precitati decreti;

Considerata la necessità di sistemare l'amministrazione per la tutela del patrimonio ancheologico ed artistico dello Stato, ed il bisogno di coordinare all'amministrazione medesima quella che riguarda gli istituti di belle arti;

Considerata la convenienza di stabilire a tal fine in ciascuna delle regioni del territorio nazionale uffici competenti, con le norme di un opportuno decentramento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono revocati i RR. decreti 16 maggio 1875, 25 febbraio 1876, e 22 febbraio 1877, con i quali vennero creati Commissariati speciali per i musei e gli scavi, e l'altro Nostro decreto 27 febbraio 1881, relativo al Comitato tecnico per le RR. gallerie di Firenze.

Art. 2.

È istituito un Commissariato per le antichità e le belle arti in ciascuna delle regioni del Regno qui appresso indicate, con sede nella città che vi è designata:

Roma e provincia — Roma.
Toscana — Firenze.
Emilia — Bologna.
Marche — Ancona.
Umbria — Perugia.
Lombardia — Milano.
Veneto — Venezia.
Piemonte — Torino.
Liguria — Genova.
Napoli e provincie meridionali — Napoli.
Sicilia — Palermo.
Sardegna — Cagliari.

Art. 3.

I musei, le gallerie, gli scavi, i monumenti e gli istituti di belle arti che si trovano nelle indicate regioni sono posti alla immediata dipendenza del rispettivo commissario.

Art. 4.

Per lo adempimento delle funzioni di ciascun Commissariato, sarà adibita parte del personale del ruolo unico degli impiegati addetti al servizio archeologico del Regno, e parte del personale amministrativo dei ruoli degli istituti di belle arti. Ogni Commissariato avrà in oltre un Consiglio tecnico, che sarà rinnovato per ciascun triennio ed i cui componenti potranno essere rieletti.

Art. 5.

Per la esecuzione del presente decreto è approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Regolamento *pel Commissariato delle antichità e belle arti.*

Art. 1.

Il commissario, insieme al Consiglio tecnico ed agli impiegati posti alla sua dipendenza, deve cooperare a rendere completa ed efficace l'azione del Governo, in tutto ciò che concerne la conservazione del patrimonio archeologico ed artistico dello Stato.

Art. 2.

Egli è in ordine gerarchico superiore a tutti gli impiegati degli istituti cui soprintende, corrisponde ufficialmente col Ministero e con le autorità delle provincie poste nell'ambito della propria regione, per quanto riguarda il servizio delle antichità e delle belle arti.

Art. 3.

Sono obblighi del commissario:

a) Sorvegliare l'andamento scientifico, artistico ed amministrativo degli istituti affidati alle sue cure.

b) Provvedere alla conservazione e riparazione dei monumenti.

c) Vegliare sull'andamento dei musei e delle gallerie provinciali e comunali, tenendo informato il Ministero della considerazione cui possono aver diritto nella ripartizione del sussidio governativo.

d) Permettere o vietare, in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, l'uscita dalla propria regione degli oggetti che possono interessare la storia e l'arte.

e) Accordare o negare l'ingresso gratuito nelle gallerie, nei musei, negli scavi e nei monumenti nazionali, a seconda del disposto dalla legge 27 maggio 1875, N. 2554 (Serie 2ª), e dal relativo regolamento approvato col R. decreto 11 giugno 1885, N. 3191 (Serie 3ª).

f) Promuovere l'azione delle Commissioni conservatrici e degli ispettori degli scavi, per la parte che loro compete secondo le norme vigenti.

g) Sottoporre allo studio del Consiglio tecnico tutto ciò che si riferisce alla conservazione dei monumenti o delle opere d'arte o di antichità, alle questioni che possono sorgere sulla esportazione degli oggetti antichi, e sulle modificazioni da introdursi negli ordinamenti interni dei singoli istituti per migliorarne i servizi.

h) Rivedere il bilancio di ciascun istituto presentato dal rispettivo direttore, curarne la erogazione della spesa; sindacarne gli atti di contabilità prima di spedirli al Ministero per la superiore approvazione.

i) Tenere informato il Ministero di tutto ciò che può interessare, in fatto di antichità o di arte, il servizio nella propria regione, riferendo sollecitamente sulle scoperte avvenute.

Art. 4.

I direttori dei musei e delle gallerie, le Commissioni conservatrici, gli ispettori degli scavi e i direttori delle accademie ed istituti di belle arti corrispondono direttamente col commissario della propria regione.

Art. 5

Il Consiglio tecnico è composto di un archeologo, uno storico, un ingegnere, due pittori, due scultori, due architetti, e si riunisce ordinariamente ogni trimestre, ma può essere convocato straordinariamente dal commissario, se ne sia riconosciuto il bisogno. I componenti del Consiglio riceveranno per ogni adunanza un gettone di presenza di lire dieci.

Il commissario può intervenire alle adunanze del Consiglio ma non ha voto.

Art. 6.

Il Consiglio elegge nel suo seno il proprio presidente, ed un impiegato del Commissariato vi esercita le funzioni di segretario. I verbali delle sedute sono trasmessi al Ministero dal commissario, con le sue osservazioni.

Art. 7.

Tutti gli argomenti che per loro natura ed importanza sono da sottoporsi all'esame della Commissione permanente di belle arti, saranno discussi dal Consiglio tecnico, il cui parere verrà trasmesso al Ministero con le osservazioni del commissario.

Art. 8.

Il numero degli impiegati addetti a ciascun Commissariato, è in relazione coll'ampiezza territoriale e con le dovizie monumentali della rispettiva regione, e viene determinato per decreto ministeriale.

Art. 9.

Qualunque privato o ente morale intenda di fare scavi per ricerca di antichità, dovrà farne domanda al commissario della propria regione, e se il sito dello scavo non è di sua proprietà, dovrà allegarvi il consenso del proprietario del fondo, e l'attestazione del sindaco del comune in cui esso è posto, per l'accertamento della fatta dichiarazione.

Art. 10.

Il commissario trasmette la domanda al Ministero, aggiungendovi le proprie osservazioni intorno al sito delle ricerche, le quali non potranno esser consentite in prossimità dei scavi governativi, o in siti che il Governo abbia determinato di scavare; in ogni caso non potranno essere intraprese, prima che il commissario abbia comunicato al richiedente il permesso del Ministero.

Art. 11.

Gli scavi saranno sorvegliati da funzionari governativi, e fatti sospendere se condotti in modo da recare danno agli interessi della scienza o dell'arte.

Ogni intraprenditore di scavi dovrà inviare settimanalmente al commissario la nota degli oggetti trovati, dei quali però non potrà disporre prima dell'assenza avutane dal commissario medesimo.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli 9, 10, 11 sono applicabili alle regioni nelle quali trovansi in vigore le antiche leggi per gli scavi e la conservazione dei monumenti. Nelle altre regioni, chi imprende scavi, ne darà avviso al commissario, cui notificherà pure la notizia degli oggetti trovati.

Art. 13.

Il commissario dopo di aver fatto studiare nei rapporti tecnici ed amministrativi i monumenti bisognevoli di riparazioni, ed approvato il progetto della spesa occorrente, vi farà eseguire tutti i lavori riconosciuti necessari a conservarli, salvo a riferirne al Ministero nei casi di maggiore importanza, per i quali sia da richiedersi l'approvazione della Commissione permanente di belle arti, ed in quelli per i quali occorra un decreto ministeriale.

Art. 14.

Quante volte trattisi di lavori intesi a ristaurare o a completare un monumento, il commissario, dopo raccolti tutti i documenti storici, i disegni o le fotografie che vi si riferiscono e che valgono ad illustrarlo, ne trasmetterà il progetto al Ministero per la sua approvazione, unendovi il voto del Consiglio tecnico ed il proprio parere.

Art 15.

Eseguite le riparazioni e provveduto alla regolare manutenzione di un monumento, mediante l'assegno della relativa dotazione, ne sarà fatta la consegna a chi deve risponderne, assicurandosi della migliore custodia, e richiedendo, ove occorra, il concorso dell'autorità politica ed amministrativa della provincia.

Art. 16.

Per le informazioni intorno allo stato in cui si trovano i monumenti e le opere d'arte, il commissario richiederà il concorso delle prefetture, delle Commissioni conservatrici, degli ispettori, e provvederà, nei casi di urgenza di lavori, per mezzo delle prefetture stesse sotto la propria responsabilità.

Art. 17.

In quanto ai lavori d'indole puramente tecnica, sarà richiesta l'opera del R. Genio civile al servizio della provincia, e per quelli di natura artistica, il commissario oltre agli architetti del proprio ufficio, potrà valersi anche del personale degli istituti di belle arti, o di altre persone idonee, scelte possibilmente nella provincia ove il monumento o l'oggetto d'arte si trova; nel qual caso però dovrà chiederne prima l'autorizzazione al Ministero.

Art. 18.

Occorrendo per lo studio dei monumenti, libri non esistenti nelle biblioteche della propria regione, o notizie per cui fosse mestieri il farne ricerche negli archivi dello Stato, il commissario ne farà domanda al Ministero perchè siano impartite le necessarie disposizioni. Avrà egli la stessa facoltà quando si tratti d'indicazioni storiche o tecniche, che potrebbero essere fornite dalle Deputazioni di storia patria e dalle Società storiche sussidiate dal Governo; dalle scuole di applicazione degli ingegneri, e dagli istituti tecnici superiori.

Art. 19.

Per i rilievi e lo studio artistico dei monumenti, il commissario potrà approfittare dell'opera degli istituti di belle arti e delle scuole superiori di architettura, quante volte sia possibile e convenga di farlo anche nello interesse dello insegnamento.

Art. 20.

Il commissario dovrà provvedere alla compilazione di quella parte del catalogo generale del patrimonio artistico ed archeologico della nazione, che riflette la propria regione, adoperando il personale idoneo posto alla sua dipendenza. Tale catalogo sarà pubblicato dal Ministero.

In questo catalogo saranno descritti:

a) Gli edifizi di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni, degli enti morali e dei privati, che nell'interesse della storia o dell'arte debbono considerarsi come meritevoli di essere conservati.

b) Gli avanzi ed i ruderi di antiche costruzioni, che abbiano interesse storico o artistico, da qualsiasi persona o ente posseduti.

c) Gli oggetti di antichità o di arte esistenti nei musei e nelle gallerie dello Stato, completandone il catalogo generale in parte già edito dal Ministero.

d) Gli oggetti di grande pregio storico o artistico, appartenenti a privati o ad enti morali.

Art. 21.

Sono mantenuti, sino a nuova disposizione, tutti i decreti e regolamenti pel servizio delle antichità e belle arti attualmente in vigore, per la parte che non sia contraria al presente regolamento.

Roma, 20 giugno 1889.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica istruzione
P. Boselli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 2 giugno 1889:

Canepa cav. Gio. Batta, direttore di 1ª classe nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo, per anzianità di servizio ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 giugno 1889.

Con R. decreto del 9 giugno 1889:

Baglivo cav. Gennaro, direttore di 1ª classe nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1889.

Battistelli cav. Carlo, direttore di 2ª classe nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1889.

Manacorda Luigi, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione carcerarla, collocato a riposo, per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1889.

Con R. decreto del 20 giugno 1889:

Squillotti Antonio, cappellano di 2ª classe nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo, per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1889.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Maldacea Vincenzo, Forni Federico e Pescatori Edoardo, contabili di 2ª classe nell'Amministrazione carceraria, promossi per merito d'esame vice direttori, a decorrere dal 1° luglio 1889.

Agnese Vincenzo, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1889.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con Regi decreti del 20 giugno al 3 luglio 1889:

Nani cav. Tommaso, ispettore superiore di 1ª classe nell'Amministrazione delle gabelle, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio e per età avanzata, con effetto dal 1° luglio 1889.

Castiglioni cav. Ubaldo, capo degli uffici d'ordine nell'Ufficio centrale del catasto, id. id. id., per comprovati motivi di salute, id. id.

De Brum Emilio, vice segretario amministrativo di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Udine, trasferito presso quella di Roma.

Quaglia Angelo, ricevitore del Registro, nominato ricevitore del Registro e conservatore delle ipoteche.

Pironzini Lorenzo, ufficiale alle scritture di 2ª classe nelle Dogane, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, per tre mesi, a datare dal 1° luglio 1889.

Gallerani Rinaldo, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, id. id. id., per due mesi, id. dal 26 maggio 1889.

De Marci Giovanni Battista, ricevitore del Registro per gli atti civili e successioni a Vicenza, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con effetto dal giorno della sua surrogazione.

Barucchi cav. Francesco, id. id. (atti privati) di Roma, id. id. id. id., id. id.

Scioscia cav. Luigi, id. id., id. id id. per età avanzata, id. id.

Testa Gaetano, agente di 2ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, id. id. id. per anzianità di servizio, a datare dal 1° luglio 1889.

Borgo Eugenio, id. id. id., id. id., d'ufficio, per età avanzata, id. dal 1° maggio 1889.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che in relazione all'art. 24 della legge 23 luglio 1881 N. 333 (Serie 3ª), nel giorno 25 luglio corrente, incominciando alle ore 9 antimeridiane, si procederà in una delle sale a pianterreno di questa Direzione generale, nella sua sede in via Goito (palazzo delle finanze), con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni in ordine alle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, create coll'art. 6 della legge 11 agosto 1870, N. 5784, ed emesse in virtù del R. decreto 14 agosto 1870, N. 5794, e alienate agli effetti di cui all'art. 20 della precitata legge 23 luglio 1881 :

a) all'imborsazione di N. 37935 schede rappresentanti le obbligazioni predette, vigenti al 1° gennaio 1889, alienate posteriormente alla legge 23 luglio 1881, N. 333, del capitale nominale complessivo di lire 125,975,400 ;

b) all'ammortamento a mezzo di estrazione a sorte di tante obbligazioni per un capitale nominale di . . . . L. 5,477,200
diminuite di . . . . » 71,900
rappresentanti il capitale delle obbligazioni estinte in pagamento dei beni dal 1° gennaio al 31 marzo 1889, a conto della suindicata quota d'ammortamento la quale rimane quindi stabilita in . . . . . L. 5,405,300

la qual somma ripartita proporzionalmente sulle diverse serie delle obbligazioni attualmente vigenti in numero di 37879 pel capitale nominale complessivo di lire 125,903,500 determina il quantitativo delle obbligazioni da estrarsi che è il seguente

da L.	100	N.	394	capitale L.	39,400
»	200	»	267	» »	53,400
»	500	»	209	» »	104,500
»	1,000	»	153	» »	153,000
»	5,000	»	421	» »	2,105,000
»	10,000	»	174	» »	1,740,000
»	20,000	»	3	» »	60,000
»	50,000	»	23	» »	1,150,000
		N.	1644	L.	5,405,300.

Con successiva notificanza saranno pubblicati i risultati delle operazioni di sopra annunciati.

Roma, 10 luglio 1889.

Il direttore generale : NOVELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 15 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 760, 2
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 49
Vento a mezzodì . . . . . . WSW debole.
Cielo a mezzodì . . . . . . 3/4 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 31°, 2, minimo = 21°, 7,

15 luglio 1889.

Europa depressione Danimarca, Transilvania (755) ; pressione elevata Nord-Est e Sud-Ovest Biarritz Mosca 765.

Italia 24 ore : barometro alzato specialmente Nord, qualche temporale Nord. Venti freschi a forti intorno ponente Italia superiore, temperatura alquanto diminuita Nord Centro. Stamane cielo generalmente sereno, venti deboli a freschi specialmente di ponente. Barometro 760 circa continente ; 761 Isole. Mare agitato Palmaria.

Probabilità : venti freschi, deboli settentrionali Nord, intorno ponente altrove ; cielo generalmente sereno, qualche temporale.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 14. — Il tempo è piovoso, pessimo; però la città è animata.

I dispacci delle grandi città della Francia non segnalano incidenti.

WASHINGTON, 15 — Nei Circoli bene informati si smentisce la voce della dimissione di Blaine da segretario di Stato.

OBOCK, 15. — L'installazione del cavo sottomarino è terminata.

MADRID, 15. — Il conte di Benomar ha ricevuto invito di presentarsi a deporre dinanzi l'Alta Corte di giustizia, in seguito al processo incominciato contro di lui.

VIENNA, 15. L'imperatrice Elisabetta è arrivata alle 3,45 pom. in ottimo stato di salute a Badgasteen.

BERLINO, 15. — Lo sciopero dei fornari continua.

I padroni in parte lavorano coll'opera di donne.

Dei soldati furono messi a disposizione dei fornai fornitori dello esercito.

PARIGI, 15. — Si hanno altri particolari sull'incidente avvenuto iersera al Caffè Imoda.

Lo stabilimento Imoda è tenuto attualmente da certo Hammerel, lussemburghese. Si dice che egli non avesse issata nessuna bandiera. Altri pretendono che la folla avendo intimato ad Hammerel d'imbandierare il caffè, egli alzò la bandiera tedesca ed italiana. Altri, infine, pretendono che vi era inalberata la bandiera italiana soltanto e che Hammerel ricusò di aggiungervi quella francese.

Tutta la bottega è stata devastata.

PARIGI, 15. — Circa 200 persone tentarono una nuova dimostrazione contro il Caffè Imoda e vi lanciarono pietre. La bottega fu chiusa.

Si conferma che il proprietario del caffè è Hammerel, lussemburghese o svizzero.

Il caffè era iersera senza bandiere. La folla domandò che ne inalberasse.

Si continua ad affermare che Hammerel, dopo alcuni minuti, vi pose una bandiera italiana. La folla allora si precipitò nel caffè e distrusse tutto.

I guardiani della pace, essendo impotenti a disperdere la folla, fu chiamato un distaccamento di cavalleria repubblicana.

Gli agenti di polizia custodiscono la bottega.

PARIGI, 15. — Il Congresso internazionale dei socialisti che fu inaugurato ieri, ha continuato oggi i suoi lavori.

Alle riunioni assistono 180 delegati francesi e 189 stranieri fra i quali vi sono 82 tedeschi, compresi 11 deputati, 6 russi, 14 belgi, 4 polacchi, 2 svedesi, 2 danesi, 3 austriaci, 21 inglesi, 11 italiani, 6 svizzeri, ecc.

Liebnecht pronunziò un discorso, dicendo : « Sono la Germania operaia e la Francia operaia che si uniscono in questo momento. Non è un Congresso di ideologi, ma un patto di alleanza ».

Stasera, vi ha una nuova riunione dei congressisti.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 15 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —	94 75		— —	Ex coup. L. 2,17
RENDITA 5 0/0 2ª »	—	—	—	94 62 1/2 94 65	94 64 1/4			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2ª »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			98 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 90	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			99 70	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —[1]	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			461 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			408 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			501 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			712 —[2]	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			600 —[3]	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			585 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			2000 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1003 —[4]	
» » Generale	»	500	250		— —	614,50		— —[5]	
» » di Roma	»	500	250		— —			775 —[6]	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			306 —[7]	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			515 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			500 —	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			724 —[8]	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1335		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1190 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1665 —[9]	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			326 »[10]	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	710		— [11]	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			287 »[12]	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			237 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			175 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			410 »[13]	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »[14]	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »[15]	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			404 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno)

13 luglio 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 596
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 92 426
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . . » 62 312
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 61 020

V. TROCCHI, *Presidente*.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 60
	Parigi	Chèques	»	»	100 40
3 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 11
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . . } 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5. — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25. — 13 Ex div L. 15. — 14 Ex coup. L 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.